

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA	SENTENZA	142	2014	RESPONSABILITA'	08/04/2014



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	SALVATORE CILIA	Presidente
dott.	SALVATORE CULTRERA	Consigliere
dott.	PINO ZINGALE	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.ssa	LICIA CENTRO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.142/A/2014

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n.**4618** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Generale della Corte dei Conti avverso Roccasalva Salvatore (c.f. RCCSVT48B22F258Q), nato a Modica (RG) il 22.2.1948, ivi residente in via San Giuliano, I^a traversa destra, n.33/A1, difeso dall'avv. Franco D'Urso (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Anna Bonfiglio, in via Serretta, n.6, Palermo), per la riforma della sentenza n.1374/2012, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la

Regione Siciliana in data 26.4.2012;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 gennaio 2014 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Maria Rachele Aronica e l'avv. Fortunato Niro (su delega dell'avv. D'Urso) per il sig. Roccasalva .

FATTO

Con la sentenza n.1374/2012 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato infondata l'azione di responsabilità amministrativa, mediante la quale la Procura regionale aveva chiesto la condanna di Roccasalva Salvatore (ex dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Modica) a pagare al predetto Ente Locale la somma € 82.409,50 (da maggiorarsi di accessori e spese processuali), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale che era scaturito dal ritardato pagamento degli emolumenti retributivi dovuti a sedici docenti, legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune, che, avendo prestato la loro attività professionale presso il locale Istituto Musicale negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006, si erano visti costretti, a causa della mancata erogazione dei compensi pattuiti (protrattasi per alcuni anni), a rivolgersi dapprima al Tribunale di Modica per ottenere l'emissione di decreti ingiuntivi nei confronti dell'Amministrazione comunale e successivamente al T.A.R. di Catania per la pronuncia di sentenze concernenti l'ottemperanza al giudicato.

Più in particolare, nel citare in giudizio di responsabilità amministrativa il Roccasalva , la Procura regionale riferiva che, con deliberazione n.82 del 7.8.2000, il Consiglio Comunale di Modica aveva approvato una convenzione con l'Istituto Musicale "Bellini" di Catania per l'attivazione di una sede distaccata nel territorio cittadino.

Per quanto riguarda l'anno accademico 2004/2005:

con delibera di Giunta n.145 del 30.11.2004 era stato approvato il "piano didattico" ed era stato

autorizzato l'avvio delle procedure per la stipula dei contratti di collaborazione professionale con i vari docenti;

con determinazione dirigenziale n.3610 del 24.12.2004 era stato assunto l'impegno di spesa per l'erogazione dei relativi compensi;

in data 1.3.2005 il Comune aveva formalmente stipulato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con gli insegnanti;

con determinazioni n.2755 del 26.9.2005 e n.3513 del 2.12.2005, il dirigente del VI° Settore, facendo espresso riferimento all'impegno di spesa già assunto ed avendo constatato il regolare espletamento delle attività concordate, aveva liquidato i compensi dovuti agli insegnanti per i periodi, rispettivamente, di gennaio/aprile e di maggio 2005.

Uguualmente, per quanto concerne l'anno accademico 2005-2006:

con delibera di Giunta n.150 del 29.11.2005 era stato approvato il "piano didattico" ed era stato autorizzato l'avvio delle procedure per la stipula dei contratti di collaborazione professionale con i vari docenti;

con determinazione dirigenziale n.3862 del 29.12.2005 era stato assunto l'impegno di spesa per l'erogazione dei relativi compensi;

in data 17.2.2006 il Comune aveva formalmente stipulato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con gli insegnanti;

con determinazioni n.2141 dell'8.8.2006 e n.2562 del 27.9.2006 il competente dirigente, facendo espresso riferimento all'impegno di spesa già assunto ed avendo constatato il regolare espletamento delle attività concordate, aveva disposto la liquidazione dei compensi dovuti agli insegnanti per i periodi di marzo, aprile e maggio 2006.

Relativamente ad entrambi i predetti anni accademici, tuttavia, il Roccasalva (dirigente del Servizio Finanziario), pur avendo ricevuto i provvedimenti con i quali gli organi competenti

avevano assunto gli impegni di spesa nonché quelli inerenti le liquidazioni dei compensi dovuti ai docenti, non aveva tempestivamente emesso e trasmesso alla Tesoreria i pertinenti mandati di pagamento, non consentendo in tal modo ai soggetti interessati di poter riscuotere le somme ad essi legittimamente spettanti.

Dopo reiterati solleciti, i docenti si erano, pertanto, rivolti alle competenti Autorità giudiziarie, ottenendo l'emissione di:

sedici decreti ingiuntivi da parte del Tribunale di Modica, nei confronti dei quali l'Amministrazione comunale non aveva proposto alcuna opposizione;

sedici sentenze del T.A.R. di Catania, con le quali, nel dicembre 2009, era stato dichiarato l'obbligo del Comune di dare sollecita esecuzione ai giudicati ed erano state, altresì, predisposte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza.

Con deliberazione n.77 del 25.3.2010 la Giunta municipale aveva, quindi, disposto la "regolarizzazione di cassa" occorrente per il pagamento delle somme (pari a complessivi € 330.785,63, comprensivi di capitale, interessi e spese legali) dovute ai docenti che avevano prestato la loro attività professionale nell'Istituto Musicale, somme che venivano effettivamente erogate in due "tranches", rispettivamente, in date 6.5 e 27.7.2010.

Ciò premesso, la Procura regionale della Corte dei Conti rilevava che, a causa del notevole ritardo con cui erano stati corrisposti i compensi dovuti ai predetti insegnanti, il Comune di Modica aveva dovuto sostenere spese aggiuntive (prive di qualsiasi utilità per l'Amministrazione e, quindi, costituenti indubbiamente danno erariale) per:

€ 70.977,05, a titolo di interessi moratori, rivalutazione monetaria e rifusione di spese legali;

€ 11.432,45, a titolo di maggiori oneri contributivi, che erano nel frattempo maturati (per effetto di sopravvenute modifiche legislative delle relative aliquote) sugli emolumenti retributivi in questione.

Secondo il P.M., tali inutili esborsi avrebbero potuto essere agevolmente evitati ove il Roccasalva avesse tempestivamente provveduto, in ottemperanza ai doveri inerenti il suo ufficio, ad emettere i mandati di pagamento in favore dei docenti interessati.

In sostanza, essendo stati ritualmente assunti gli impegni di spesa ed essendo stati emessi i decreti di liquidazione dei compensi dovuti agli insegnanti, risultavano privi di qualsiasi giustificazione giuridicamente apprezzabile i comportamenti del Roccasalva, il quale, in violazione dei suoi doveri istituzionali di dirigente del Servizio Finanziario del Comune, aveva ommesso di predisporre immediatamente i mandati di pagamento e di inviarli in Tesoreria.

Essendo, pertanto, ravvisabili a carico del Roccasalva profili di grave negligenza nonché d'inescusabile inosservanza di obblighi di servizio, la Procura regionale ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno finanziario (quantificato in complessivi € 82.409,50, da maggiorarsi di accessori e spese processuali) subito dal Comune di Modica.

* * * * *

Nel rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Procura, la Sezione di primo grado ha affermato che il comportamento del Roccasalva non sarebbe stato connotato da profili di antigiuridicità.

In tale ottica, nella sentenza n.1374/2012 è stato evidenziato (ritenendosi condivisibili le argomentazioni addotte nella memoria difensiva del Roccasalva) che il P.M. avrebbe dovuto dimostrare la concreta esigibilità nei riguardi del medesimo di specifici comportamenti finalizzati a dare esecuzione ai pagamenti in favore dei docenti, con particolare riferimento alla disponibilità nelle casse comunali di un'adeguata provvista di mezzi finanziari.

A tal proposito, la Sezione di primo grado ha sostenuto che dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale sarebbe emerso che il Comune di Modica versava in una grave crisi finanziaria, caratterizzata dalla presenza di una notevole mole di debiti e da una persistente

carezza di liquidità, fattori che determinavano difficoltà e ritardi anche nei pagamenti delle retribuzioni al personale e dei corrispettivi dovuti alle ditte fornitrici di beni e di servizi.

In tale contesto, il Roccasalva , in qualità di dirigente del Servizio Finanziario del Comune, si sarebbe trovato nella pratica impossibilità di emettere i mandati di pagamento per la corresponsione dei compensi spettanti ai docenti dell'Istituto Musicale, ragion per cui non sarebbero imputabili al medesimo funzionario dolose o gravemente colpose omissioni di atti doverosi ed effettivamente esigibili.

D'altro canto, le persistenti difficoltà finanziarie del Comune troverebbero conferma nella circostanza che ai pagamenti degli emolumenti retributivi ai predetti insegnanti (che avevano notificato decreti ingiuntivi nel 2008 ed avevano poi ottenuto, nel dicembre 2009, la pronunzia, da parte del T.A.R. di Catania, di sentenze per l'ottemperanza al giudicato) s'era provveduto soltanto nel periodo maggio-luglio 2010, ossia dopo che la Giunta Municipale aveva emesso la deliberazione n.77 del 25.3.2010, concernente la necessaria "regolarizzazione di cassa", e quando ormai lo stesso Roccasalva era cessato da oltre un anno (più precisamente dal 30 marzo 2009) dall'incarico di dirigente del Servizio Finanziario.

* * * * *

Avverso la sentenza n.1374/2012 ha proposto appello la Procura Generale, sostenendo che i comportamenti tenuti dal Roccasalva erano indubbiamente censurabili e produttivi di danno.

Infatti, in presenza di impegni di spesa ritualmente assunti sui pertinenti capitoli di bilancio nonché di provvedimenti di liquidazione degli emolumenti legittimamente dovuti ai docenti, che avevano prestato la loro attività nell'Istituto Musicale, e successivamente in presenza anche di decreti ingiuntivi non opposti, il dirigente del Servizio Finanziario del Comune aveva l'obbligo giuridico di emettere sollecitamente i mandati di pagamento e di inviarli in Tesoreria (così come chiaramente stabilito dall'art. 185 del D.L.vo n.267/2000).

Soltanto nel caso in cui la Tesoreria avesse formalmente attestato che, a causa di assoluta carenza di liquidità di cassa, risultava materialmente impossibile provvedere ai pagamenti dei compensi ai docenti, il Roccasalva sarebbe stato esente da responsabilità, avendo diligentemente espletato le mansioni del suo ufficio.

Nella fattispecie in esame, invece, avendo deliberatamente omesso di predisporre i mandati di pagamento e di trasmetterli in Tesoreria, il Roccasalva :

aveva precluso, in radice, ai docenti interessati qualsiasi possibilità di ottenere tempestivamente la corresponsione delle somme loro dovute;

in sostanza, s'era arbitrariamente arrogato la potestà di decidere discrezionalmente quali tra i vari creditori del Comune sarebbero stati pretermessi;

in tal modo aveva esposto l'Amministrazione al rischio, puntualmente concretizzatosi, di azioni giudiziarie promosse dai docenti in questione, con conseguenziale maturazione di ingenti interessi moratori, obbligo di rifusione delle spese legali ecc..

Il P.M. contabile ha, altresì, evidenziato che:

era compito della Procura provare soltanto che il Roccasalva non aveva adempiuto ai doveri giuridicamente correlati alla sua funzione di dirigente del Servizio Finanziario del Comune e che da tali inadempienze era scaturito il danno erariale;

d'altro canto, non essendo stati tempestivamente trasmessi alla Tesoreria i mandati di pagamento in favore dei docenti, non era neppure possibile verificare se, alle epoche in cui il Roccasalva avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti di propria competenza, vi fosse stata realmente una carenza assoluta di liquidità, tale da impedire alla Tesoreria l'erogazione dei compensi dovuti ai soggetti interessati.

La Procura Generale ha, pertanto, conclusivamente chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata, il Roccasalva sia condannato al pagamento in favore del Comune di Modica della

somma di € 82.409,50, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese inerenti entrambi i gradi di giudizio.

* * * * *

Nel costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'avv. D'Urso, il Roccasalva ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla Procura e la conferma della sentenza n.1374/2012.

A tal proposito, il Roccasalva ha, in primo luogo, ribadito che, all'epoca dei fatti, il Comune di Modica versava in una grave crisi finanziaria, caratterizzata da perdurante carenza di liquidità e, quindi, da difficoltà nel saldare i propri numerosi debiti.

Ciò premesso, il Roccasalva ha sostenuto che, ove si ritenesse che il dirigente del Servizio Finanziario di un Comune sia comunque obbligato a predisporre i mandati di pagamento, pur in carenza di liquidità di cassa, potrebbero ipotizzarsi violazioni:

dei principii di economicità e di buon andamento della P.A., in quanto si tratterebbe di titoli di spesa destinati, con elevata probabilità, a non essere eseguiti dalla Tesoreria;

dell'art. 185, comma 3, del D.L.vo n.267/2000, secondo cui: "Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal Servizio Finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere".

In sostanza, secondo il Roccasalva :

per effetto di tale disposizione il dirigente del Servizio Finanziario non sarebbe tenuto ad emettere mandati "a vuoto", ossia verosimilmente destinati ad essere rispediti al mittente dalla Tesoreria;

conseguentemente, in tale contesto, non sarebbero ravvisabili nei suoi comportamenti profili di antigiuridicità né di colpa grave.

* * * * *

All'odierna udienza, il P.M. ed il legale del Roccasalva hanno illustrato le rispettive tesi, ribadendo le conclusioni già formulate per iscritto.

DIRITTO

Il Collegio Giudicante reputa che l'appello proposto dalla Procura Generale sia meritevole d'accoglimento.

A tal proposito, deve rammentarsi che l'art. 183, comma 1, del D.L.vo n.267/2000 (recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali") dispone che: "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, viene determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto creditore, è indicata la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151".

L'art. 184 del medesimo D.L.vo prevede che:

"La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa, attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del Servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Servizio Finanziario effettua, secondo i principii e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione".

Infine, l'art. 185 stabilisce che:

“L'ordinazione consiste nella disposizione che viene impartita, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere dell'Ente Locale di provvedere al pagamento delle spese.

Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'Ente individuato dal regolamento di contabilità e contiene i seguenti elementi....

Il mandato di pagamento viene controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal Servizio Finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere”.

Dalle disposizioni sopra riportate si desumono chiaramente quali siano le fasi del procedimento di spesa e quali siano gli adempimenti che debbono essere curati dal Servizio Finanziario, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'impegno di spesa ed aver effettuato i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, specificamente previsti dalle leggi, sugli atti di liquidazione, è obbligato ad eseguire le operazioni di contabilizzazione ed a trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere.

In sostanza, una volta che sia stata riscontrata la sussistenza dell'impegno di spesa e la regolarità dell'atto di liquidazione, nessuna norma autorizza il responsabile del Servizio Finanziario ad omettere, per qualsiasi altro motivo, la predisposizione e/o l'invio del mandato di pagamento alla Tesoreria.

Ciò premesso, passando alla disamina della concreta fattispecie oggetto del presente giudizio (concernente il mancato tempestivo pagamento dei compensi spettanti ai docenti che, negli anni accademici 2004-2005 e 2005/2006, avevano svolto la loro attività professionale nell'Istituto Musicale cittadino, a seguito della stipulazione con il Comune di Modica di contratti di collaborazione coordinata e continuativa), risulta dagli atti quanto segue.

Per quanto riguarda l'anno accademico 2004/2005:

con delibera di Giunta n.145 del 30.11.2004 era stato approvato il “piano didattico” ed era stato autorizzato l’avvio delle procedure per la stipula dei contratti di collaborazione professionale con i vari docenti;

con determinazione dirigenziale n.3610 del 24.12.2004 era stato assunto l’impegno di spesa per l’erogazione dei relativi compensi;

in data 1.3.2005 il Comune aveva formalmente stipulato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con gli insegnanti;

con determinazioni n.2755 del 26.9.2005 e n.3513 del 2.12.2005, il dirigente del VI° Settore, facendo espresso riferimento all’impegno di spesa già assunto ed avendo riscontrato il regolare espletamento delle attività concordate, aveva liquidato i compensi dovuti agli insegnanti per i periodi, rispettivamente, di gennaio/aprile e di maggio 2005.

Uguualmente, per quanto concerne l’anno accademico 2005-2006:

con delibera di Giunta n.150 del 29.11.2005 era stato approvato il “piano didattico” ed era stato autorizzato l’avvio delle procedure per la stipula dei contratti di collaborazione professionale con i vari docenti;

con determinazione dirigenziale n.3862 del 29.12.2005 era stato assunto l’impegno di spesa per l’erogazione dei relativi compensi;

in data 17.2.2006 il Comune aveva formalmente stipulato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con gli insegnanti;

con determinazioni n.2141 dell’8.8.2006 e n.2562 del 27.9.2006 il competente dirigente, facendo espresso riferimento all’impegno di spesa già assunto ed avendo constatato il regolare espletamento delle attività concordate, aveva disposto la liquidazione dei compensi dovuti agli insegnanti per i periodi di marzo, aprile e maggio 2006.

Appare, quindi, del tutto evidente che, tenuto conto del quadro normativo sopra delineato ed in

presenza di rituali impegni di spesa e di regolari atti di liquidazione dei compensi dovuti ai docenti, il Roccasalva, nella sua qualità di dirigente del Servizio Finanziario, era giuridicamente obbligato a predisporre ed a trasmettere immediatamente alla Tesoreria i mandati di pagamento, senza poter addurre circostanze (quali la presunta situazione di carenza di liquidità nelle casse comunali), che, a suo avviso, avrebbero reso difficoltosa la concreta erogazione delle somme di denaro agli aventi diritto.

In tale contesto, sarebbe stato onere della Tesoreria comunale attestare eventualmente, in maniera formale, che risultava materialmente impossibile provvedere ai pagamenti dei compensi ai docenti, a causa di oggettiva ed assoluta carenza di liquidità di cassa.

Soltanto in presenza di specifiche attestazioni di tal genere (assolutamente non rinvenibili nel fascicolo processuale), il Roccasalva sarebbe rimasto esente da responsabilità amministrativa, avendo diligentemente espletato le mansioni del suo ufficio.

Nella fattispecie in esame risulta, invece, che, avendo deliberatamente omesso di predisporre i mandati di pagamento e di trasmetterli alla Tesoreria, il Roccasalva :

ha precluso, in radice, ai docenti interessati qualsiasi possibilità di ottenere tempestivamente la corresponsione delle somme loro dovute;

in sostanza, s'è arbitrariamente arrogato la potestà di decidere discrezionalmente quali tra i vari creditori del Comune potevano essere pretermessi;

così illegittimamente operando, ha esposto l'Amministrazione al rischio, agevolmente prevedibile e puntualmente concretizzatosi, di azioni giudiziarie promosse dai docenti in questione, con conseguenziali: maturazione di ingenti interessi moratori, obbligo di rifusione delle spese legali, lievitazione dei contributi previdenziali da versare ecc..

D'altro canto, non essendo stati tempestivamente trasmessi alla Tesoreria i mandati di pagamento in favore dei docenti, non è neppure possibile verificare se, alle epoche in cui il

Roccasalva avrebbe dovuto provvedere agli adempimenti di propria competenza, vi fosse stata realmente una carenza assoluta di liquidità, tale da precludere alla Tesoreria qualsiasi possibilità di pagamento in favore dei soggetti interessati.

Appare, pertanto, pienamente condivisibile la tesi del P.M. contabile, il quale ha ravvisato la sussistenza nei comportamenti tenuti dal Roccasalva di profili di grave negligenza e d'inescusabile violazione di specifici obblighi di servizio, come tali produttivi dell'ingente danno finanziario subito dal Comune di Modica.

Tale danno, ammontante complessivamente ad € 82.409,50, risulta costituito da:

€ 70.977,05, che sono stati pagati dal Comune a titolo di interessi moratori, rivalutazione monetaria e rifusione di spese legali in favore dei docenti in questione;

€ 11.432,45, che il Comune ha dovuto versare a titolo di maggiori oneri contributivi, che erano nel frattempo maturati (per effetto di incrementi delle relative aliquote) sugli emolumenti retributivi corrisposti in ritardo.

Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente che, previa integrale riforma della sentenza n.1374/2012, il Roccasalva debba essere condannato a pagare al Comune di Modica la somma di € 82.409,50, da maggiorarsi:

della rivalutazione monetaria, calcolata con decorrenza dalle date dei singoli mandati di pagamento, emessi dal Comune, nell'esercizio finanziario 2010, per l'adempimento delle proprie obbligazioni nei riguardi dei docenti dell'Istituto Musicale, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

degli interessi legali, computati sulla sorte capitale (già rivalutata secondo i criteri sopra specificati) con decorrenza dalla data di pubblicazione di questa sentenza e sino al soddisfo, da parte del Roccasalva, del credito erariale.

In virtù del principio della soccombenza legale, il Roccasalva va, altresì, condannato alla

rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali inerenti entrambi i gradi di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura Generale, annulla la sentenza n.1374/2012, emessa dalla Sezione di primo grado in data 26.4.2012, e quindi condanna Roccasalva Salvatore al pagamento in favore del Comune di Modica della somma di € 82.409,50, da maggiorarsi:

della rivalutazione monetaria, calcolata con decorrenza dalle date dei singoli mandati di pagamento, emessi dal Comune, nell'esercizio finanziario 2010, per l'adempimento delle proprie obbligazioni nei riguardi dei docenti dell'Istituto Musicale, e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

degli interessi legali, computati sulla sorte capitale (già rivalutata secondo i criteri sopra specificati) con decorrenza dalla data di pubblicazione di questa sentenza e sino al soddisfo, da parte del Roccasalva, del credito erariale.

In virtù del principio della soccombenza legale, il Roccasalva viene, altresì, condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali inerenti entrambi i gradi di giudizio, che vengono quantificate, a tutt'oggi, in complessivi € 733,68.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Valter Del Rosario)

F.TO (Salvatore Cilia)

sentenza depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,08/04/2014

Il direttore della segreteria